Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 350/C.D.T. 23
DEL 28 FEBBRAIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Salvatore Palumbo e dall'Avv. Francesco Giarrusso, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 28 Febbraio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.123/A
Appello dello ASD FIUMEFREDDESE (Ct) avverso la squalifica fino al 05/03/2012 dirigente Gagliardotto Salvatore - Campionato Promozione Girone C Gara Fiumefreddese – Spar Calcio del 01/02/2012 – C.U. n.303 del 03/02/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la ASD Fiumefreddese, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello pur ammettendo i fatti addebitati al proprio dirigente chiede la revoca della sanzione in considerazione del fatto che gli avvenimenti sarebbero da addebitare a persona diversa dal Gagliardotto.

La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il comportamento per cui il giudice di prime cura ha inflitto la sanzione al Gagliardotto sia ascrivibile allo stesso essendo stato identificato con precisione dai componenti la terna arbitrale.
Inoltre la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazioni ai fatti addebitati e non pare suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello
Per l'effetto dispone di addebitare la tassa reclamo di e 130,00 non versata.

APPELLO n. 126/A
C.U.S. D. CITTA' DI CAPACI (PA) avverso rigetto reclamo per insussistenza della causa di forza maggiore - Gara campionato giovanissimi regionali – Mazara / Capaci del 29/01/2012 – C.U. N° 302/sgs77 del 03.02.2012

Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società C.U.S. D Città di Capaci, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto sostenendo, qui molto in sintesi, la sussistenza palese e documentata della causa di forza maggiore dovuta ad un guasto meccanico occorso al pullman della squadra lungo l'autostrada Palermo / Mazara del Vallo.
L'appellante fornisce inoltre menzione di diversi precedenti, uno dei quali assunto dal Giudice Sportivo Territoriale nel 2002, a suo dire confermativi della sussistenza della causa di forza maggiore in casi ritenuti analoghi a quello in questione.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
E' ben noto per costante giurisprudenza sportiva ripetutamente fatta propria anche da questa Commissione, che l'impedimento determinato da causa di forza maggiore ricorre quando lo stesso sia "*assoluto*" e soprattutto laddove "*nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità*".
Ciò determina intanto nel giudicante la necessità di esaminare in concreto e non già per precedenti astratti la sussistenza dell'impedimento determinato da causa di forza maggiore.
Le società, nelle loro trasferte, devono tenere in debito conto i possibili eventi impeditivi e temporalmente ritardanti che possono verificarsi, prevedendo l'orario necessario di percorrenza nelle trasferte da affrontare, anticipando opportunamente la partenza, assicurandosi la possibilità di reperire altro mezzo in sostituzione di quello non più utilizzabile, ecc... Tutto ciò al fine di dimostrare la propria doverosa attività nel rispetto delle norme federali e degli interessi propri e dei terzi direttamente coinvolti.
Nel caso in esame non si raccoglie la sopra richiamata doverosa attività, in quanto dai motivi addotti al fine di escludere la responsabilità di contro si evince che la trasferta non è stata adeguatamente pianificata né sono stati tenuti in debito conto possibili eventi impeditivi né è stata assicurata la possibilità di utilizzare mezzi sostitutivi.
Più in particolare, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente nei motivi di gravame, ribaditi all'udienza dibattimentale dal Procuratore, la partenza sarebbe avvenuta da Capaci alle ore 8,15 circa, con fermata per il guasto a Villagrazia di Carini alle 8.30. Trattandosi di località confinanti non appare del tutto verosimile che il tempo di percorrenza tra di esse possa essere stato di ben quindici minuti. Stimando poi, dalle 8.45 (orario di intervento del meccanico) alle ore 9.15 un ulteriore tempo di veloce riparazione (in realtà non riuscita trattandosi di un guasto più grave) e stimando poi un ulteriore percorrenza fino a Mazara

non inferiore ad un'ora e venti minuti secondo le più brevi indicazioni stradali ed i limiti di velocità imposti al mezzo prescelto, l'arrivo previsto sarebbe avvenuto salvo altri impedimenti proprio in prossimità dell'orario di inizio della gara, alle ore 10,30. Va peraltro osservato, come ha fatto il Giudice Sportivo Territoriale, che la dichiarazione rilasciata dai Carabinieri di Capaci, intervenuti sui luoghi, riferisce soltanto di un controllo effettuato alle 10.20, per cui se si fosse trattato di un guasto appena verificatosi non sarebbe ammissibile alcuna richiesta in merito.
Da tutto quanto sopra consegue che la reclamante non ha comunque adottato quei criteri di estrema prudenza come sopra specificati al fine di potere fronteggiare l'insorgere di eventi impeditivi e temporalmente ritardanti, per cui alla stessa non può essere nella specie riconosciuta l'invocata causa di forza maggiore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 62,00.

Procedimento n.134/A

Appello personale del sig. Zinna IVAN (allenatore del Green Team) avverso l'inibizione fino al 30.06.2012 - Gara Campionato C5 serie C2 Gir. D Green Team / Notinese del 04/02/2012 – C.U. n.305/36C5 del 07/02/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare il sig. Zinna Ivan ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare il reclamante con il suddetto appello nega i fatti addebitatigli riferendo di non avere mai strattonato il direttore di gara e di avergli solo toccato la spalla in forma amichevole al fine di attrarre la sua attenzione per avere chiarimenti in ordine all'espulsione di un suo calciatore, il quale con il suo comportamento aveva creato un momento di tensione all'interno del campo.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il sig. Zinna Ivan, allenatore del Green Team, andava incontro all'arbitro e trattenendolo e tirandolo per la maglia gli gridava che non si faceva minacciare dentro casa.
Una volta divincolatosi dalla presa il direttore di gara gli notificava il provvedimento di allentamento ma il predetto si rifiutava di lasciare il terreno di giuoco continuando a tenere un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ritardando in tal maniera la ripresa del giuoco che avveniva dopo circa due minuti e ciò a seguito dell'intervento di altro dirigente della medesima società che convinceva lo Zinna ad abbandonare il terreno.
Le considerazioni difensive espresse anche in udienza, evidenziano tuttavia a ragione una limitata capacità offensiva ed ostruzionistica nel comportamento assunto dal predetto talchè può pervenirsi ad una riduzione della sanzione secondo quanto precisato in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto appello inibisce il sig. Zinna Ivan sino al 31 maggio 2012
Senza addebito di tassa.

Procedimento n.144/A
Appello dello ASD CANALICCHIO CATANIA (CT) avverso la squalifica fino al 31/03/2012 dell'allenatore Russo Francesco - Gara Campionato 2° Cat. Girone G Aci Bonaccorso / Canalicchio del 12/02/2012 – C.U. n.326 del 16/02/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la ASD Canalicchio Catania, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello nega che l'autore del comportamento minaccioso sia il sig. Russo Francesco ma sarebbe da addebitare a persona estranea e non riconosciuta per cui chiede la revoca della sanzione.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il comportamento per cui il giudice di prime cure ha inflitto la sanzione al Russo sia ascrivibile allo stesso essendo stato identificato con precisione dal direttore di gara.
Inoltre la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazioni ai fatti addebitati e non pare suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.
Per l'effetto dispone di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n.147/A
Appello della società ASD VITTORIA CALCETTO (RG) avverso la sanzione dell'ammenda di € 180,00 - Gara Campionato C5 Femminile Regionale Girone B Vittoria Calcetto – Scicli del 12/02/2012 – C.U. n.323/38C5 del 15/02/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la ASD Vittoria Calcetto, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello nega le manifestazioni di intemperanza dei propri sostenitori per cui chiede la revoca della sanzione inflitta.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 2 del CGS fa piena prova circa il comportamento dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile il comportamento dei sostenitori della reclamante per cui il giudice di prime cura ha inflitto la sanzione all'ASD Vittoria Calcetto.
Nè questa Commissione può tenere in alcun conto le ritrazioni fotografiche prodotte in quanto detta produzione è inammissibile e, comunque, ininfluente ai fini della decisione.
Inoltre la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazioni ai fatti addebitati e non pare suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello
Per l'effetto dispone di addebitare la tassa reclamo di e 130,00 non versata.

Procedimento n. 148/A
A.S. CITTA' DI BAGHERIA (PA) avverso squalifica calciatore Mancuso Marcello Antonino per 4 gare - Gara Promozione Città di Bagheria / Aspra del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la Società appellante chiede l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione irrogata al proprio tesserato, sostenendo, qui molto in sintesi, che "la violenza che si imputa al calciatore Mancuso è stata in effetti commessa dal portiere avversario che ha lasciato la sua porta per correre all'altezza della bandierina posta nella parte opposta del campo, iniziando a menare le mani...".
Sentito in udienza, il rappresentante della Società appellante ha insistito nella versione fornita nei motivi di appello e nelle relative richieste.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. Allo stesso modo, ai fini sanzionatori, può prendersi in considerazione la segnalazione di condotta violenta proveniente dal commissario di campo (ex art. 35 n° 4, 1.4 C.G.S.). Ai sensi del regolamento di disciplina non sono di contro ammesse fonti di prova quale la richiesta di testimonianza da parte del calciatore avversario, avanzata in questo caso dalla Società appellante. Tale richiesta va perciò rigettata.
Nel rapporto del direttore di gara, così come in quello redatto dal Commissario di campo, è dato leggere chiaramente della mini rissa che si scatenava durante il secondo tempo, tra alcuni giocatori di entrambe le squadre.
Il calciatore Mancuso Marcello Antonio, fatto oggetto del provvedimento disciplinare impugnato, risulta precisamente identificato dagli ufficiali di gara ed a suo carico viene attribuito dall'arbitro l'atto del colpire "con pugni e calci diversi giocatori della società Aspra". Il commissario di campo evidenzia allo stesso modo che il portiere titolare del Città di Bagheria (il Mancuso) e il n° 6 dell'Aspra "si mettevano le mani addosso" dal che si creava un capannello di calciatori, fino all'intervento del direttore di gara che espelleva i responsabili della mini rissa dal terreno di gioco. Tutti, sia detto per inciso, sanzionati dal Giudice sportivo territoriale allo stesso modo, con la squalifica per quattro gare.
Per tutto quanto sopra non può porsi in alcun dubbio che si sia trattato di ripetuti atti di violenza in danno di avversari, posti in essere dal calciatore Mancuso Marcello; tale comportamento risulta adeguatamente sanzionato e non si ravvisa pertanto l'opportunità della riduzione richiesta dalla appellante, trattandosi peraltro, lo si ripete, di sanzione in linea con quelle rispettivamente assunte a carico degli altri contendenti.

P.Q.M.

Dispone respingersi l'appello come sopra proposto dalla Società A.S. Città di Bagheria;
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n. 149/A
A.S.D. Nuova Pol. VAL DI MAZARA (Tp) avverso inibizione sino al 10/07/2012 dell'allenatore Sig. Fiorentino Salvatore – Gara Allievi provinciali Fulgatore / Val di Mazara del 10/02/2012 - C.U. N° 40 del 16/02/2012 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani.

Con tempestivo appello avverso la sopra indicata decisione, la Società Val di Mazara contesta la sanzione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, rilevando l'incongruità della descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara e evidenziando inoltre che non si sia palesata nei fatti alcuna intenzione aggressiva ad opera del Sig. Fiorentino Salvatore.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
La descrizione dei fatti fornita in referto costituisce piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati, a norma di regolamento. Pur tuttavia è doveroso individuare, nel racconto del direttore di gara, eventuali elementi che possano servire per una migliore interpretazione ed una migliore graduazione della sanzione.
Le considerazioni difensive evidenziano, a ragione, una limitata capacità offensiva nel comportamento assunto dal Sig. Fiorentino, talchè può pervenirsi ad una riduzione della sanzione, secondo quanto precisato in dispositivo, pur nella considerazione che comunque si è trattato di comportamento finalizzato ad assumere caratteristiche di aggressività.

P.Q.M.

Dispone contenersi a tutto il 15/06/2012 la sanzione della squalifica a carico dell'allenatore Sig. Fiorentino Salvatore;
Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n. 154/A

C.U.S. D. CITTA' DI CAPACI (PA) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, inibizione al dirigente accompagnatore Sig. Nicosia Salvatore fino al 15/03/2012 e squalifiche calciatori Drago Gabriele e Lo Cascio Ignazio per una gara - Gara campionato giovanissimi regionali – Città di Capaci / Folgore Selinunte del 04/02/2012 – C.U. N° 325/sgs82 del 16.02.2012

Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società C.U.S. D Città di Capaci, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, sostenendo l'avvenuta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 IV comma ultimo periodo del CGS, risultando ancora *sub judice* altra decisione in relazione alla gara Mazara Calcio / Città di Capaci, nella quale i suddetti calciatori Drago e Lo Cascio avrebbero dovuto scontare le squalifiche loro inflitte.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
Secondo il disposto dell'art. 22 n° 4 del CGS "*Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della Giustizia sportiva".*
Nel caso in specie la Società Città di Capaci ha avuto assegnata persa la gara Mazara Calcio /Città di Capaci per mancata presentazione, decisione peraltro confermata in questo C.U. con decisione assunta nel procedimento n° 126/A.
Non trattasi pertanto di gara annullata, per la quale sarebbe invece applicabile il disposto dell'art. 22 n° 4 ultimo periodo, che recita che *"Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo"*.
Ne consegue il rigetto dell'appello in questione e la conferma dei provvedimenti tutti assunti dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 62,00.

Procedimento n.155/A
Appello dello S.C. Trapani (TP) avverso la squalifica fino all'11.02.2016 calciatore Spalla Filippo - Gara Cat. Giovanissimi Regionali Girone A Folgore Selinunte / S. C. Trapani del 12/02/2012 – C.U. n.352/SGS del 16/02/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la società S.C. Trapani, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello, pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore, chiede una riduzione della sanzione in considerazione del fatto che gli avvenimenti sarebbero del tutto casuali non essendo l'arbitro oggetto della contestazione ma un calciatore avversario e che solo per mera casualità quest'ultimo sia stato prima attinto da uno sputo e, solo successivamente, colpito da un calcio.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che il calciatore Spalla Filippo "*dopo il triplice fischio sputava nei confronti del direttore di gara attingendolo al collo e nel contempo lo insultava. A seguito della notifica dell'espulsione lo Spalla colpiva il direttore di gara con un forte calcio alla coscia con la conseguenza che il direttore di gara rimaneva dolorante a terra.*
Lo stesso dopo essere stato soccorso dai dirigenti di entrambe le squadre rientrava nello spogliatoio senza ulteriori conseguenze."
In relazione a quanto sopra non trova alcun riscontro la tesi difensiva della reclamante circa la fortuità dell'aggressione.
Pur nella gravità del fatto in sé, questa Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione, così come applicata dal giudice di prime cure, vada comunque rideterminata come in dispositivo in relazione alla giovane età del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'appello proposto ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Spalla Filippo fino al 31 luglio 2015.
Per l'effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 157/A
Società A.S.D. Folgore Selinunte (Tp) avverso squalifica per tre gare del calciatore Italia Antonino – Gara Eccellenza Gir.B A.S.D. Città di Terrasini / A.S.D. Folgore Selinunte del 19/02/2012 – C.U. 335 LND del 21/02/2012

La società A.S.D. Folgore Selinunte ha inoltrato rituale appello avverso la squalifica indicata in epigrafe sostenendo che i calciatori della ricorrente erano stati ripetutamente insultati ed intimiditi dagli avversari e che l'Italia Antonino, insultato e minacciato da un avversario, si era solo limitato a reciproci strattonamenti senza mettere in atto alcun gesto violento.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Nel referto dell'arbitro è chiaramente riportata l'espulsione del calciatore Italia Antonino perché al 50' del 2^ tempo l'assistente arbitrale segnalava che lo stesso colpiva con una testata un calciatore avversario, a gioco fermo.
Dunque, al di là delle assunzioni sostenute dalla ricorrente, rimane innegabile che il fatto violento contestato sia avvenuto così come riportato in referto, ragione per cui appare misurata la sanzione determinata dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello proposto dalla Società A.S.D. Folgore Selinunte e, per l'effetto.

Con addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Sandro Geraci e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 21 Febbraio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n° 127/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

POL. DIL. GANGI

Sig. Alongi Pino (Presidente)

La Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 3835/330 pf 11 12/MS/vdb del 14/12/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere tentato di trarre indebito vantaggio da un errore commesso dall'arbitro nella redazione del referto della gara ASD S. Caterina Villarmosa – Pol. Dil. Gangi del 25.9.2011, valevole per la Coppa Trinacria – C.R. Sicilia 2011/2012.

La Procura Federale ha deferito, altresì, la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, presenti le parti deferite e il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, il sig. Pino Alongi si è riportato alla memoria difensiva in atti rappresentando, in particolare, che "l'equivoco" è nato dai tempi ristretti per il reclamo che non ha consentito un'attenta valutazione dei fatti e ha concluso chiedendo rigettarsi le richieste della Procura. L'Avv. Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) a carico del Presidente e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Ciò premesso la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti sono responsabili di quanto a loro ascritto.

Dalla documentazione allegata risulta, in maniera chiara ed inequivocabile, che il reclamo del 26.9.2011 col quale la Pol. Dil. Gangi ha chiesto l'assegnazione della gara vinta di Coppa Trinacria sopra indicata per l'asserita effettuazione di 4 sostituzioni della squadra avversaria in luogo delle 3 previste, si è basato esclusivamente sul contenuto della c.d. "velina" di fine gara allegata al referto e non a quest'ultimo nel suo complesso. Invero, l'integrale lettura del referto di gara avrebbe consentito ai deferiti di apprendere dell'errore di trascrizione ammesso dall'arbitro e della conseguente precisazione che "le sostituzioni devono intendersi tre per ciascuna società".

In considerazione di quanto sopra, nel confermare la responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe, sentite le richieste della Procura Federale così come formulate all'udienza, e tenuto conto delle difese ivi spiegate e richiamate dalle parti deferite, si ritiene di infliggere le sanzioni come da dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'inibizione per mesi 1 (uno) a carico del Presidente Alongi Pino.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 128/B
Deferimento della Procura Federale a carico di:
Spampinato Maurizio, Presidente dell'ACD Sporting Misterbianco all'epoca dei fatti (ai sensi dell'art.1 comma 1 del CGS, in riferimento all'art.38 comma 1delle NOIF);
Trovato Alfredo, dirigente accompagnatore dell'ACD Sporting Misterbianco (ai sensi dell'art.1 comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 61 comma1 e 66 comma 4 delle NOIF);
Spanò Giorgio, Presidente dell'ASD Mascalucia 06 (ai sensi dell'art. 1 comma 1 del CGS);
La società ACD Sporting Misterbianco (ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri dirigenti);
La società ASD Mascalucia 06 (ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente).

La Procura Federale, con nota prot. 3990/8 pf 11-12/SS/fc del 19 dicembre 2011, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sopra indicati soggetti e le sopra indicate Società in quanto a vario titolo coinvolti sulla liquidazione di un premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale da parte dell'ASD Sporting Misterbianco del calciatore stella Andrea.
Le parti deferite, convocate all'udienza dibattimentale del 21 febbraio 2012, non si sono presentate, né hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discarico.
La Procura Federale, presente nella persona del sostituto avv. Giulia Saitta, ritenendo responsabili tutte le parti deferite di quanto loro addebitato, ha chiesto l'applicazione delle Seguenti sanzioni:
- 3 mesi di inibizione per il sig. Spampinato Maurizio;
- 2 mesi di inibizione per il sig. Trovato Alfredo;
- 4 mesi di inibizione per il sig. Spanò Giorgio;
- € 500,00 di ammenda alle società ACD Sporting Misterbianco e ASD Mascalucia 06.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Le conclusioni della Procura Federale meritano sostanziale accoglimento, apparendo le parti deferite pienamente responsabili di quanto loro singolarmente addebitato.
La documentazione prodotta in atti, il tenore delle dichiarazioni acquisite in fase istruttoria, alcune delle quali assertive di quanto contestato e le risultanze dibattimentali portano infatti a ritenere accaduti i fatti oggetto di indagine e consentono di delineare al meglio le singole responsabilità.
Nel merito va detto quanto segue:

- il sig. Spampinato Maurizio , nella qualità di Presidente dell'ASD Sporting Misterbianco, ha consentito al sig. Gullotta Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore della squadra allievi nella stagione 2010/11, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società;
- il sig. Trovato Alfredo, ha sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra allievi, le distinte ufficiali delle gare del 31/10/2010, 26/02/2011, 04/05/2011, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il sig. Gullotta Giuseppe, inserito ed

indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato, malgrado, invece, lo stesso non fosse in costanza di tesseramento con la società;
- il sig. Spanò Giorgio, ha acconsentito di figurare nominalmente quale presidente dell'ASD Mascalucia 06, seppure scientemente consapevole del suo ruolo di mero prestanome in quanto, di fatto, la società veniva gestita dal sig. Gullotta Giuseppe tecnico abilitato. L'incolpazione si ritiene legittimamente ascrivibile allo Spanò, comparando le spontanee dichiarazioni confessorie rese dallo stesso e dal sig. Gullotta Giuseppe in fase istruttoria, al rappresentante della Procura Federale;
- quanto alla responsabilità diretta ed oggettiva dell'ACD Sporting Misterbianco per i fatti ascrivibili a propri dirigenti, si ritiene che non possa essere applicata alcuna sanzione in considerazione di due motivazioni: la prima riguarda la circostanza che la società sportiva risulta essere stata dichiarata decaduta dall'affiliazione ai sensi dell'articolo 16 comma lettera b) delle NOIF, circostanza questa, che opera di diritto e non necessita di alcuna revoca da parte del Presidente Federale; per altra motivazione, la società sportiva non risulta perseguibile in quanto secondo la costante giurisprudenza elaborata dalla Corte Federale, il momento determinante ai fini della verifica della competenza degli Organi della Giustizia Sportiva non è costituito tanto dal momento in cui i fatti in contestazione sono accaduti, quanto dal momento in cui è avviato il procedimento disciplinare con la contestazione dell'atto di iniziativa della Procura Federale. Solo il deferimento, continua la Corte Federale, costituisce quindi il dato decisivo ai fini della giurisdizione. Ciò posto, si rileva che il deferimento della Procura è del 19 dicembre 2011, alla cui data la società in questione aera stata decaduta dall'affiliazione (15 Luglio 2011).
- quanto alla responsabilità diretta dell' ACD Mascalucia 06 per la condotta ascrivibile al presidente ed al sig. Gullotta Giuseppe, si ritiene di applicare quanto riportato in dispositivo.

PQM

Dispone applicarsi:
- a carico del sig. Spampinato Maurizio, presidente dell' ACD Sporting Misterbianco, la sanzione dell'inibizione per mese uno ai sensi dell'art. 19 punto 1 lettera h) del C.G.S.;
- a carico del sig. Trovato Alfredo, dirigente accompagnatore dell'ACD Sporting Misterbianco, la sanzione dell'inibizione per mese uno ai sensi dell'art. 19 punto 1 lettera h) del C.G.S.;
- a carico del sig. Spanò Giorgio, presidente dell'ASD Mascalucia 06, la sanzione dell'inibizione per mesi due ai sensi dell'art. 19 punto 1 lettera h) del C.G.S.;
- a carico dell' ASD Mascalucia 06 la sanzione dell'ammenda di € 300,00.
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28/02/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana